

**SCHEMA DI CONTRATTO CONDIZIONI GENERALI PER LA PRESTAZIONE DEI
SERVIZI INERENTI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DEI RISCHI CONNESSI
ALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI E DEI NATANTI DELLE AMMINISTRAZIONI
DELLO STATO ANNUALITÀ 2026 – 2027**

CIG B750679529

TRA

Consip S.p.A., a socio unico - con sede legale in Roma, via Isonzo 19/E – 00198 - iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 05359681003, coincidente con il numero di codice fiscale/P.IVA 05359681003, capitale sociale Euro 5.200.000,00=i.v., in persona del legale rappresentante, Amministratore Delegato e Direttore Generale, Avv. Marco Reggiani, domiciliato per la carica presso la sede sociale, come da poteri allo stesso conferiti dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione del 22/10/2024 , (nel seguito per brevità anche “**Consip S.p.A.**”) la quale interviene al presente in nome e per conto delle Amministrazioni indicate nella lettera b) delle Premesse;

E

GENERALI ITALIA S.p.A., sede legale in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa 14, capitale sociale Euro 1.618.628.450,00 i.v. =, iscritta al Registro delle Imprese di Treviso - Belluno al n. 00409920584, P. IVA 01333550323, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Leonida Bissolati 23, in persona dei Procuratore Speciali muniti di poteri di rappresentanza Dott. Alessandro De Cristofaro e Dott. Roberto Serena, come da poteri agli stessi conferiti rispettivamente dalle Procure Notaio Bianconi (Repertorio n. 122213 – Raccolta n. 41765 del 12.12.2023) e Notaio Marchetti (Repertorio n. 38214 – Raccolta n. 12000 del 20.06.2016) (nel seguito per brevità anche “Fornitore” o “Assicuratore”);

PREMESSO CHE

a) Consip S.p.A., in qualità di centrale di committenza, svolge tutte le attività necessarie per lo svolgimento e l'aggiudicazione di appalti pubblici di forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori;

b) le Amministrazioni di seguito indicate:

N.	AMMINISTRAZIONE	DIPARTIMENTO/DIREZIONE
1	AVVOCATURA DELLO STATO	AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

2	COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA	DIREZIONE APPROVVIGIONAMENTI
3	ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO	DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE, AMMINISTRAZIONE E BILANCIO
4	ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale	
5	MINISTERO DELLA CULTURA	DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
6	MINISTERO DELLA DIFESA	DIREZIONE GENERALE DEL COMMISSARIATO E DEI SERVIZI GENERALI -
7	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI. DIREZIONE GENERALE RISORSE MATERIALI E TECNOLOGIE -
8	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	DIPARTIMENTO AFFARI DI GIUSTIZIA – AMMINISTRAZIONE DEGLI ARCHIVI NOTARILI – UFFICIO CENTRALE ARCHIVI NOTARILI
9	MINISTERO DELLA SALUTE	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DELLE RISORSE UMANE E DEL BILANCIO – UFFICIO 5 – ACQUISIZIONE E GESTIONE BENI MOBILI E SERVIZI
10	MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE	DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA - DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL BILANCIO
11	MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE	DIPARTIMENTO DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI.
12	MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	DIREZIONE GENERALE COMUNICAZIONE, RISORSE UMANE E CONTENZIOSO
13	MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI TERRITORIALI
14	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO - REPARTO V
15	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DEGLI AFFARI GENERALI E DEL BILANCIO – DIVISIONE 5 – ACQUISIZIONE E GESTIONE BENI E SERVIZI
16	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE E LE POLITICHE ABITATIVE - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LA CAMPANIA, IL MOLISE, LA PUGLIA E LA BASILICATA
17	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	GESTIONE GOVERNATIVA NAVIGAZIONE LAGHI MAGGIORE, DI GARDA E DI COMO
18	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE - DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD EST

19	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL SUD - - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE- UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DI BARI
20	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE - DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL SUD - UFFICIO MOTORIZZAZIONE CIVILE DI NAPOLI
21	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE - DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL SUD - UFFICIO MOTORIZZAZIONE CIVILE DI LECCE
22	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE - DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL SUD - UFFICIO MOTORIZZAZIONE CIVILE DI REGGIO CALABRIA
23	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE - DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL SUD - UFFICIO MOTORIZZAZIONE CIVILE DI BARI
24	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE - DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL SUD - UFFICIO MOTORIZZAZIONE CIVILE DI SALERNO E SEZ. DI AVELLINO E POTENZA
25	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE - DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD OVEST
26	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE - DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL SUD CENTRO PROVA AUTOVEICOLI DI NAPOLI E SEZIONI COORDINATE DI BARI E CATANIA
27	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
28	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO TESORO
29	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO FINANZE
30	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO RAGIONERIA
31	MINISTERO DELL'INTERNO	DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE. DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
32	MINISTERO DELL'INTERNO	DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA - DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI

		TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
33	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	DIPARTIMENTO PER IL PERSONALE - UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO
34	SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA	SERVIZIO TENUTA PRESIDENZIALE DI CASTELPORZIANO
35	SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA	SERVIZIO INTENDENZA

(nel seguito per brevità anche “**Amministrazioni**”, “**Amministrazioni Deleganti**”, “**Amministrazioni Contraenti**” o **Committente/i**”), hanno conferito mandato alla Consip S.p.A. per svolgere, per proprio conto, una procedura di gara avente ad oggetto l'affidamento dei “Servizi inerenti alle coperture assicurative dei rischi connessi alla circolazione di veicoli e natanti”;

- c. Consip S.p.A., in qualità di stazione appaltante, ha indetto, con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S. 116 del 19/06/2025 e sulla Piattaforma ANAC di Pubblicità a Valore Legale (PVL) in data 20/06/2025, una gara a procedura aperta per l'affidamento dei “*Servizi inerenti alle coperture assicurative dei rischi connessi alla circolazione di veicoli e natanti*”;
 - d. Consip S.p.A., in forza di quanto sopra, ha provveduto dunque allo svolgimento di tutte le attività connesse all'espletamento della procedura di cui sopra;
 - e. il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a prestare i servizi oggetto del presente Contratto e ad eseguire i singoli Contratti di Assicurazione, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
 - f. il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, unitamente ai suoi allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
 - g. i singoli Contratti di Assicurazione vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordini secondo le modalità ed i termini indicati nel presente Contratto; nei predetti Ordini saranno indicati l'esatto quantitativo della prestazione richiesta ed il luogo di esecuzione;
 - h. il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 del Codice, rilasciata da **COFACE** mediante polizza assicurativa avente numero **2451352** del valore di **33.222.262,42** (**trentatré milioni duecentoventidue miladuecentosessantadue/42**) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali;
 - i. il presente Contratto non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo il medesimo Contratto le condizioni generali dei Contratti di Assicurazione che verranno conclusi dalle singole Amministrazioni Deleganti;
 - j. il fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente
- Classificazione del documento: Consip Public

Contratto sono da intendersi “solari” ove non diversamente stabilito;

- k. che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nei suoi Allegati e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Contratto;

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI

1. Le premesse di cui sopra, gli allegati, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Tali documenti sono disponibili al seguente link: www.acquistinretepa.it ad eccezione delle Regole di e-procurement che sono consultabili sul sito Acquistinrete.it>Chi siamo>Come funziona al seguente link: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona_RegoleSistema.html
2. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
 - a) ove applicabili, dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 e nel D.M. 8 febbraio 1986 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e nel D.P.C.M. 6 agosto 1997, n. 452;
 - b) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
 - c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
 - d) dalle disposizioni di cui al Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito, anche ‘Codice’);
 - e) dalle disposizioni dell’Allegato II.14 del Codice e dagli altri Allegati nonché, da quelle di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nella misura in cui non siano da ritenersi implicitamente abrogate per effetto dell’entrata in vigore del nuovo Codice;
 - f) dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i.;
 - g) dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n. 81;
 - h) dal Patto di integrità”;
 - i) ove esistenti, dal Codice Etico e dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Committente consultabili sul sito internet della stessa;

- j) ove applicabile, dalla direttiva 19 dicembre 2003 “Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle Pubbliche Amministrazioni” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2004;
 - k) ove applicabile, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
 - l) ove applicabili, dalle leggi, dai regolamenti, e, in generale, dalle norme nazionali ed europee, anche di soft law, applicabili in relazione al trattamento e/o alla protezione dei dati personali e alla sicurezza delle informazioni, così come modificate di volta in volta, ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Regolamento (UE) 2016/679 (“Regolamento” o “GDPR”), il D.Lgs. 196/2003 come novellato dalla normativa di adeguamento italiana di cui al D.Lgs. 101/2018 (Codice privacy), circolari, pareri, direttive, le linee guida e provvedimenti interpretativi adottati dall’Autorità di Controllo nazionale e/o delle competenti autorità europee (incluso lo European Data Protection Board) (di seguito complessivamente “Norme in materia di Protezione dei Dati Personali”);
3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dalla Consip nella sua qualità di centrale di committenza per le acquisizioni di beni e servizi in favore della Committente prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall’Impresa, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall’Impresa ed accettate da Consip ovvero dalla Committente, per quanto di rispettiva competenza.
4. La Committente provvederà a comunicare al Casellario Informatico di cui all’art. 222, co. 10 del Codice i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto, secondo quanto previsto dall’ANAC;
5. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto Generale: **l’Allegato “A”**, (Offerta Economica del Fornitore), **l’Allegato “B”** (Modelli di Ordine), **l’Allegato “C”** (Elenco uffici liquidazione sinistri); **l’Allegato “D”** (Elenco Carrozzerie Convenzionate); **l’Allegato “E”** (Listino premi); **l’Allegato “F”** (Patto d’integrità).

ARTICOLO 2

ALTRE DEFINIZIONI

1. Nell’ambito del Contratto, i seguenti termini (salvo ove risulti diversamente dal contesto) avranno il significato di seguito indicato:
- a) **Amministrazioni, Amministrazioni Deleganti, Amministrazioni Contraenti o Amministrazioni Committenti**: le Amministrazioni indicate nella lettera b) delle Premesse che utilizzano il Contratto nel periodo della sua validità ed efficacia, attraverso l’emissione di Ordini;
 - b) **Assicurato**: la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dal Contratto di Assicurazione;
 - c) **Assicuratore o Fornitore**: l’operatore economico risultato aggiudicatario della gara, che sottoscrive il Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto e, comunque, ad eseguire i Contratti di Assicurazione;
 - d) **Parte**: Consip S.p.A. o il Fornitore o le Amministrazioni (congiuntamente definiti anche le “**Parti**”);

- e) **Contratto:** il presente atto, nonché, ove non diversamente disposto, tutti i suoi allegati e i documenti ivi richiamati;
 - f) **Capitolato Tecnico:** il documento di cui alla documentazione di gara, compresi – quali parte integrante - tutti i suoi allegati; i riferimenti a specifici paragrafi del Capitolato Tecnico dovranno intendersi effettuati ai paragrafi della parte generale di tale documento, salvo che non sia espressamente specificato che si tratta di paragrafi contenuti negli allegati al Capitolato Tecnico medesimo;
 - g) **Offerta Economica:** il documento generato dal Sistema Allegato “A”;
 - h) **Data di Stipula:** la data di sottoscrizione del Contratto, a partire dalla quale è possibile avviare la sua utilizzazione;
 - i) **Ordine:** il documento, corrispondente al modello di cui all'Allegato “B”, con il quale le Amministrazioni, attraverso le Unità Ordinanti, manifestano la loro volontà di acquistare i servizi oggetto del Contratto, impegnando il Fornitore alla prestazione richiesta;
 - j) **Data Ordine:** la data in cui l'Ordine effettuato dalle Amministrazioni Deleganti/Contraenti perviene al Fornitore;
 - k) **Unità Ordinanti:** gli uffici e le persone fisiche delle Amministrazioni autorizzati ad impegnare la spesa e quindi abilitati ad emettere gli Ordini, e che verranno negli stessi indicati;
 - l) **Contratto di Assicurazione:** l'accordo, stipulato dalle Amministrazioni Contraenti con il Fornitore tramite l'emissione di Ordini, che recepisce le prescrizioni e le condizioni fissate nel Contratto;
 - m) **Polizze:** i documenti contrattuali che provano i singoli rapporti assicurativi che derivano da ciascun Contratto di Assicurazione;
 - n) **Premio/i:** il/i corrispettivo/i dovuto/i dall'Amministrazione Contraente all'Assicuratore;
 - o) **Servizi Assicurativi:** i servizi di copertura assicurativa descritti nel Capitolato Tecnico PARTE II e suoi Allegati;
 - p) **Servizi Connessi:** il servizio di assistenza con numeri gratuiti dedicati, il servizio di reportistica dei sinistri, la disponibilità del responsabile del servizio e degli uffici liquidazione sinistri descritti nella Sezione C - *Servizi inclusi nella Fornitura* del Capitolato Tecnico, e per il servizio di reportistica dei sinistri ulteriormente specificato negli Allegati al Capitolato Tecnico;
 - q) **Servizio Opzionale:** i servizi denominati “Carrozzerie Convenzionate” e “Soccorso stradale” descritti nella Sezione D – *Servizi Opzionali* di cui al Capitolato Tecnico 1;
 - r) **Uffici liquidazione sinistri:** gli uffici di cui all'Allegato “C”.
 - s) **Carrozzerie Convenzionate:** le carrozzerie di cui all'Allegato “D”;
2. Le espressioni e le definizioni riportate negli Allegati e nei documenti richiamati nel presente atto hanno il significato, per ognuna di esse specificato nei medesimi Allegati e documenti, tranne qualora il contesto delle singole clausole del presente Contratto disponga diversamente.

ARTICOLO 3

DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA

1. L'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto e dei Contratti di Assicurazione è regolata:

- a) dal presente Contratto e dai suoi Allegati (ivi inclusi il Capitolato Tecnico ed i suoi allegati), che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Assicuratore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali in essi dedotti;
 - b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
 - c) dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D.Lgs. 36/2023;
 - d) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985, nonché dalle altre disposizioni anche regolamentari in vigore per la/e Amministrazioni Contraenti, laddove applicabili, di cui l'Assicuratore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegate, formano parte integrante del presente atto;
 - e) dalle norme in materia di Contabilità dello Stato applicabili;
 - f) dal D.Lgs. 209/2005 s.m.i. "Codice delle Assicurazioni Private";
 - g) D.P.R. 18.07.2006 n. 254 e s.m.i.;
 - h) Regolamenti IVASS;
 - i) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
 - j) dal codice etico della Consip S.p.A.;
 - k) dal patto di integrità.
2. Nel caso di incompatibilità o contrasto tra disposizioni del presente Contratto e disposizioni di alcuno degli Allegati o dei documenti che formano parte integrante del Contratto, le prime saranno ritenute prevalenti.
3. Le clausole del presente Contratto e dei Contratti di Assicurazione sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'Assicuratore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel Contratto e nei Contratti di Assicurazione e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto e/o i Contratti di Assicurazione, Consip e/o la/e Amministrazioni Contraenti da un lato e l'Assicuratore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

ARTICOLO 4

OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il presente Contratto definisce, unitamente a tutti i suoi Allegati, la disciplina normativa
- Classificazione del documento: Consip Public
-

e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei Contratti di Assicurazione, per:

- a) la prestazione dei Servizi Assicurativi in favore delle singole Amministrazioni Contraenti;
 - b) la prestazione dei Servizi Connessi come definiti in premessa;
 - c) la prestazione dei Servizi i come definito in premessa.
2. Con la stipula del Contratto, l'Assicuratore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Deleganti, nonché di Consip S.p.A., per quanto di ragione, a prestare i Servizi Assicurativi, secondo anche quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, nonché a prestare i Servizi Connessi ed i Servizi Opzionali il tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per esse, dalle Unità Ordinanti con gli Ordini.
 3. La copertura assicurativa di tutti i rischi relativi alla responsabilità civile derivanti dalla **circolazione dei veicoli e dei natanti** di proprietà delle Amministrazioni e condizioni aggiuntive, di cui al Capitolato Tecnico 1, potrà essere richiesta dalle Amministrazioni Deleganti fino a concorrenza del numero complessivo di coperture pari a **n. 94.721**; la copertura assicurativa dei rischi per gli **infortuni** occorsi ai dipendenti civili e militari che guidino i **veicoli ed i natanti di proprietà dell'Amministrazione** per adempimenti di servizio, di cui al paragrafo B1 lettera a) del Capitolato Tecnico 3 Parte, potrà essere richiesta dalle Amministrazioni Deleganti fino a concorrenza del numero complessivo di coperture pari a **n. 64.085**. Ciascuna Amministrazione si riserva la facoltà di disporre **variazioni della tipologia e del numero dei veicoli**, nei limiti di quanto fissato al successivo comma 6 del presente Contratto.
 4. La percorrenza complessiva in termini di chilometraggio annuo di Km **28.175.601** per la **Copertura Kasko** dipendenti di cui al Capitolato Tecnico 2 Parte e la percorrenza complessiva in termini di chilometraggio annuo pari a Km **28.362.961** per la **Copertura rischi da infortuni dei dipendenti civili e militari alla guida del proprio autoveicolo o di quello di un familiare o di persona convivente dello stesso dipendente** di cui al paragrafo B1 lettera b) del Capitolato Tecnico 3 Parte, rappresentano invece solo un dato necessario ai fini della determinazione in via provvisoria del premio, fermo restando che il chilometraggio effettivo sarà calcolato a consuntivo alla fine di ciascun anno compreso nel periodo assicurativo e comporterà la regolazione del premio come previsto nel paragrafo B2.13 – *Regolazione del premio su elementi variabili* del Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 5

MODIFICHE CONTRATTUALI

1. Le modifiche al contratto verranno disposte, ricorrendone i presupposti, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 120 del Codice oltre che nel rispetto degli obblighi di pubblicazione e comunicazione applicabili.
2. La Committente può:
 - a) nei limiti di quanto previsto all'art. 120, comma 2, del Codice, chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie, ove un cambiamento del

contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 120, comma 1, lettera b), del Codice.

- b) nei limiti di quanto previsto dall'art. 120, comma 2, del Codice apportare modifiche al contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 120, comma 1, lettera c) del Codice;
- c) apportare la modifica di cui all'art. 120, comma 1, lettera d) del Codice;
- d) apportare modifiche al contratto nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 120, comma 3, del Codice.

Nei casi di cui alle precedenti lettere b), c) ed e), la Committente effettuerà le pubblicazioni e/o le comunicazioni ad ANAC ai sensi dell'art. 120, commi 14 e 15, del Codice.

- 3. Qualora dovessero sopraggiungere circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato, tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, avrà diritto alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali secondo buona fede, nei limiti e alle condizioni previste dagli artt. 9 e 120, comma 8, del Codice.

ARTICOLO 6

DURATA

- 1. Il Contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione, a partire dalla quale le Amministrazioni Deleganti possono richiedere al Fornitore le polizze, e fino alla scadenza dell'ultimo Contratto di Assicurazione.

Con la sottoscrizione del presente Contratto si dà avvio alla fornitura, il cui ritardo per causa imputabile al Fornitore costituisce causa di risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 2, comma 1 della L. 120/2020.

- 2. A partire dalla predetta data il Contratto può essere utilizzato dalla/e Amministrazione/i Delegante/i nelle modalità di cui ai successivi commi e nel rispetto dei termini fissati dal successivo articolo 7, mediante Ordini sottoscritti dalle rispettive Unità Ordinanti.
- 3. I singoli Contratti di Assicurazione avranno una durata di 24 mesi a decorrere dalle ore 24.00 **del 31/12/2025** e fino alle ore 24.00 del **31/12/2027**.
- 4. La durata del Contratto e dunque dei contratti di assicurazione da esso discendenti, in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 120, comma 11, del Codice. In tal caso, il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
- 5. Per le inclusioni richieste successivamente alla data di inizio della relativa copertura assicurativa la durata sarà determinata in base a quanto previsto nel Capitolato Tecnico e relativi Allegati, mentre il termine finale sarà le ore 24:00 del **31/12/2027**. Sono in ogni caso fatte salve le diverse specifiche previsioni contenute nel Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 7

UTILIZZAZIONE DEL CONTRATTO

1. Sono legittimate ad utilizzare il presente Contratto, ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni Deleganti come definite nel precedente articolo 2, comma 1, lettera a).
2. Le coperture assicurative dovranno essere richieste mediante Ordini sottoscritti dalle Unità Ordinanti delle Amministrazioni Deleganti ed inviati in originale all'Assicuratore. Ciascun Ordine recherà indicazione, in particolare, dell'Unità Ordinante della rispettiva Amministrazione, del numero di coperture assicurative richieste dettagliando:
 - per i servizi di cui al Capitolato Tecnico 1 il numero dei veicoli, natanti ed altri mezzi per tipologia e identificati con il relativo dettaglio tecnico (quali ad esempio cavalli fiscali, numero di posti, quintali, cilindrata, stazza, ecc.);
 - per i servizi di cui al Capitolato Tecnico 2 la percorrenza complessiva in termini di chilometraggio;
 - per i servizi di cui al Capitolato Tecnico 3:
 - i. in merito alla copertura assicurativa degli infortuni occorsi ai dipendenti civili e militari che guidino i veicoli e natanti di proprietà dell'Amministrazione per l'esecuzione di adempimenti di servizio, il numero complessivo di veicoli da assicurare. Si prende atto che nel caso in cui il veicolo sia un natante, sul quale l'equipaggio sia formato da più persone e non da un singolo conducente, la garanzia dovrà intendersi valida per tutte le persone che compongono l'equipaggio e non esclusivamente per il singolo conducente/guidatore. In funzione di ciò, il premio dovuto per ogni singolo veicolo/natante dovrà essere conteggiato sul numero di tutti i componenti l'equipaggio dei singoli natanti e non sul singolo natante;
 - ii. in merito alla copertura assicurativa degli infortuni occorsi ai dipendenti civili e militari quando autorizzati a servirsi del proprio autoveicolo o di quello di un familiare o di persona convivente dello stesso dipendente per l'esecuzione di adempimenti di servizio, la percorrenza complessiva in termini di chilometraggio.

Ciascun Ordine recherà inoltre indicazione della volontà di aderire o meno ai servizi opzionali "Carrozzerie Convenzionate" e "Soccorso stradale" di cui al paragrafo D 1 – *Servizi Opzionali "Carrozzerie Convenzionate" valido per tutti i mezzi tranne i natanti ed i mezzi bellici e "Soccorso stradale" valido per tutti i mezzi di massa non superiore a 3.500 kg-* di cui al Capitolato Tecnico 1.

Sarà cura dell'Assicuratore verificare, attraverso l'elenco messo a disposizione dello stesso, tramite Consip S.p.A., da ciascuna Amministrazione Delegante all'atto della stipula del presente Contratto, che l'Ordine provenga da un'Unità Ordinante appartenente ad una delle Amministrazioni Deleganti legittimate all'utilizzo del presente Contratto. Le Amministrazioni, in funzione delle loro esigenze organizzative, avranno la facoltà di emettere uno o più Ordini per ciascuna copertura; ad ogni Ordine il Fornitore attribuirà un distinto numero di polizza.

3. Ove l'Assicuratore ritenga di non poter dare esecuzione ad un Ordine proveniente da una Amministrazione non legittimata ad utilizzare il Contratto dovrà, tempestivamente, e comunque entro due giorni lavorativi dal ricevimento degli Ordini stessi, informare

l'Amministrazione e Consip S.p.A., spiegando le ragioni del rifiuto.

4. Qualora l'Ordine non sia completo in ogni sua parte necessaria, l'Ordine medesimo non avrà validità e l'Assicuratore non dovrà darvi esecuzione; quest'ultimo, tuttavia, dovrà darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione, entro e non oltre quattro giorni lavorativi dal ricevimento dell'Ordine stesso. In tal caso l'Amministrazione potrà emettere un nuovo Ordine, secondo le indicazioni sopra riportate.
5. Il Fornitore medesimo sarà tenuto a comunicare, entro e non oltre due giorni dalla conclusione del singolo Contratto di Assicurazione, alle Amministrazioni Contraenti le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente/i dedicato/i.
6. Le Amministrazioni Deleganti procedono ad inviare a Consip S.p.A. il certificato di verifica di conformità di cui all'art. 116 del D.Lgs. n. 36/2023 (ovvero documento attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali) relativamente ai singoli Ordini, anche ai fini dello svincolo della garanzia ex art. 106 del D.Lgs. n. 36/2023. Resta salva la facoltà per Consip S.p.A. di svolgere verifiche ispettive e controlli sull'esecuzione delle singole prestazioni.
7. Le Amministrazioni Deleganti provvederanno, al momento dell'emissione del singolo Ordine: i) alla nomina del Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023; ii) alla nomina del Direttore dell'esecuzione, laddove le relative funzioni non siano svolte dal Responsabile del procedimento nel rispetto dell'art. 114 del D.Lgs. 36/2023; iii) ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 8 del 18 novembre 2010, all'indicazione sul medesimo Ordine del CIG ("derivato" rispetto a quello della Contratto (Codice Identificativo Gara) e da esse richiesto nonché del CUP (Codice Unico Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art.11 della Legge 16 gennaio 2003 n.3.

ARTICOLO 8

MODALITÀ DI CONCLUSIONE

1. I Contratti di Assicurazione si concludono tra le Amministrazioni Contraenti e l'Assicuratore con la semplice ricezione da parte del Fornitore degli Ordini inviati in originale dalle Unità Ordinanti delle Amministrazioni stesse.
2. Il termine di ricezione degli Ordini da parte dell'Assicuratore è fissato entro i 15 giorni successivi alla data di sottoscrizione del Contratto e comunque entro e non oltre il 31/12/2025, fatta salva la facoltà per le Amministrazioni Contraenti di richiedere successive inclusioni o esclusioni nei casi e con le modalità previste dal Capitolato Tecnico.
3. Relativamente ai Servizi Opzionali ciascuna Amministrazione potrà decidere se richiedere o meno tali servizi all'atto dell'emissione dell'Ordine.
4. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d'opera, per l'accertamento della conformità dei servizi resi disponibili.
5. Le Amministrazioni Contraenti procederanno, nel corso dell'esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'art 116 del D.Lgs. 36/2023 ad accertare la verifica di

conformità dei servizi oggetto dell'Ordine e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dall'Assicuratore a regola d'arte, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Assicuratore.

6. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione le Amministrazioni Contraenti provvederanno a dare comunicazione a Consip S.p.A. per gli adempimenti di cui al comma successivo.
7. La Consip S.p.A., ove in relazione al singolo contratto di assicurazione, abbia accertato un grave inadempimento contrattuale ovvero le prestazioni siano state dichiarate non eseguite a regola d'arte dalla/e singola/e Amministrazione/i Contraente/i potrà risolvere il presente Contratto e procedere all'aggiudicazione al soggetto che segue in graduatoria secondo le modalità previste dal predetto articolo.

ARTICOLO 9

OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE

1. Sono a carico dell'Assicuratore, intendendosi remunerati con i premi indicati nel presente Contratto, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto medesimo, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Contratto e nei relativi Allegati; in ogni caso, l'Assicuratore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Assicuratore, intendendosi in ogni caso remunerati con i premi indicati nel Contratto e nei relativi Allegati, e l'Assicuratore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti della/e Amministrazione/i Contraente/i e/o della Consip S.p.A., assumendosene ogni relativa alea.
4. L'Assicuratore si impegna espressamente a:
 - a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione dei Contratti di Assicurazione secondo quanto specificato nel presente Contratto, nei suoi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse del presente Contratto;
 - b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
 - c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi

alla sicurezza e riservatezza;

- d) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni Contraenti e/o dalla Consip S.p.A., per quanto di rispettiva ragione;
 - e) comunicare tempestivamente alle Amministrazioni Contraenti ed alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del presente Contratto e dei Contratti di Assicurazione, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
 - f) non opporre alla Consip S.p.A. e alle Amministrazioni Contraenti qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla prestazione dei servizi oggetto del presente Contratto, ivi compresi i Servizi Connessi e Opzionali, ove presenti;
 - g) mallevare e tenere indenne le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
5. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi oggetto del presente Contratto, eventualmente da svolgersi presso gli uffici delle Amministrazioni Contraenti, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse; peraltro l'Assicuratore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici delle Amministrazioni Contraenti continueranno ad essere utilizzati dal personale delle Amministrazioni stesse e/o da terzi autorizzati.
- L'Assicuratore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
6. L'Assicuratore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni Contraenti e/o da terzi autorizzati.
7. L'Assicuratore si obbliga a consentire alle Amministrazioni Contraenti ed alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei Contratti di Assicurazione, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
8. L'Assicuratore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni Contraenti, oltre che dalla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza.
9. L'Assicuratore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni Contraenti interessate o alla Consip S.p.A., per quanto di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto e ai singoli Contratti di Assicurazione; (b) prestare i servizi oggetto del presente Contratto nei luoghi che verranno indicati negli Ordini emessi da ciascuna

Amministrazione Contraente.

10. L'Assicuratore è tenuto a comunicare a Consip S.p.A. ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire a Consip S.p.A. entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.
11. L'Assicuratore prende atto ed accetta che i servizi oggetto del presente Contratto dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni Contraenti; nonché di accettare l'eventuale modifica dell'ambito soggettivo delle Amministrazioni deleganti che utilizzano il presente Contratto conseguente all'entrata in vigore di normative successive, anche regolamentari.
12. Ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dall'Assicuratore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo all'Assicuratore stesso di comunicare, a Consip S.p.A. e all'Amministrazione Contraente interessata, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati. Eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto dovranno essere altresì comunicate a Consip S.p.A. e all'Amministrazione Contraente interessata.

ARTICOLO 10

OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO – INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE

1. L'Assicuratore si obbliga ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporti di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.
2. L'Assicuratore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano l'Assicuratore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
3. Per le prestazioni richieste l'assicuratore si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi Decreti attuativi, nonché di lavoratori autonomi (nel rispetto di quanto previsto all'art. 119, comma 3, del Codice), nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto e suoi allegati.
4. È a carico dell'Assicuratore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone alla Committente, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori

e manlevando e tenendo indenne la Committente e/o la Consip da qualsivoglia onere e responsabilità.

5. L'assicuratore si impegna a fornire, prima dell'inizio di qualsiasi attività, il nominativo del Responsabile preposto alla sovrintendenza dell'esecuzione dell'appalto (*Responsabile del contratto*) comunicandone il nominativo, e le relative variazioni, alla Committente. Il Responsabile del contratto sarà l'interlocutore della Committente per qualsivoglia richiesta inerente al servizio e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione del servizio nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale dalla Committente.
6. In considerazione di quanto precede, il Responsabile del contratto, per quanto di propria competenza, si obbliga ad attivare all'interno dell'Impresa ovvero nell'ambito dei rapporti tra l'Assicuratore e la Committente, in virtù del presente contratto, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte, a vario titolo, nell'erogazione delle attività, che le stesse non debbano ritenersi in alcun modo i) assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare da parte della Committente ii) assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa da parte della Committente iii) inserite nell'organizzazione della Committente.
7. La Committente si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del Responsabile del contratto, nonché di applicare le relative penali in caso di mancato adempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
8. Ai sensi di quanto previsto all'art. 11 comma 6 del Codice nel caso in cui la Committente riscontri che il documento unico di regolarità contributiva (DURC) segnala un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto (compreso il subappaltatore ed il cottimista di cui all'art. 119 del medesimo Codice), la Committente provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dalla Committente direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, in caso di lavori la Cassa edile.
9. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore, e se del caso, del subappaltatore e dei soggetti titolari di subappalti e cottimi impiegato nell'esecuzione del Contratto, la Committente inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
10. In assenza di risposta allo scadere del termine di cui al comma precedente oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Committente pagherà, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Assicuratore, oppure, ove applicabile e qualora sia previsto il pagamento diretto al subappaltatore ai sensi dell'art. 119 comma 11, del Codice, dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente. La Committente predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso in cui la richiesta della Committente sia stata formalmente contestata dall'Assicuratore, la

Committente stessa provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

ARTICOLO 11

OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. L'Assicuratore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del presente Contratto anche a:
 - a) prestare i Servizi Assicurativi, i Servizi Connessi e i Servizi Opzionali ai premi derivanti dagli sconti indicati nell'Offerta Economica e dettagliati nell'Allegato "E" – Listino premi al presente Contratto, in osservanza di quanto stabilito nel presente Contratto, negli Allegati e negli altri atti di gara;
 - b) garantire che i Servizi Assicurativi, i Servizi Connessi e i Servizi Opzionali forniti siano conformi ai requisiti imposti dalle normative vigenti applicabili e ai requisiti e alle caratteristiche indicati nel Capitolato Tecnico e suoi Allegati;
 - c) consegnare, nelle ipotesi disciplinate dal paragrafo "A.4 *Certificato e contrassegno*" del Capitolato Tecnico 1, all'Amministrazione Contraente la/e Polizza/e, nonché il/i relativo/i certificato/i di assicurazione e contrassegno/i entro il termine di 15 giorni dalla data in cui l'Ordine è pervenuto al Fornitore;
 - d) qualora per motivi non ascrivibili al Fornitore non fosse possibile il rispetto del termine di cui al precedente punto c), il Fornitore si obbliga a garantire l'efficacia delle coperture assicurative secondo i tempi previsti al precedente articolo 5 ed indipendentemente dall'emissione dei certificati e dei contrassegni;
 - e) comunicare alle Amministrazioni Deleganti e alla Consip S.p.A. l'eventuale variazione del nominativo del Responsabile del Servizio di cui al Capitolato Tecnico e al successivo art. 24;
 - f) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative comunicate dalle Amministrazioni Deleganti e/o dalla Consip S.p.A.;
 - g) non opporre alle Amministrazioni Contraenti e/o a Consip qualsivoglia eccezione, contestazione o pretesa relative alla prestazione e/o caratteristiche e/o qualità dei Servizi Assicurativi e dei Servizi Connessi ed il Servizio Opzionale;
 - h) garantire la continuità nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

ARTICOLO 12

SERVIZIO DI ASSISTENZA, UFFICI LIQUIDAZIONE SINISTRI, CARROZZERIE CONVENZIONATE E SOCCORSO STRADALE

1. L'Assicuratore renderà operativo dalla stipula del presente Contratto e per tutta la durata dello stesso, e degli obblighi da esso derivanti, un servizio di assistenza con numero/i gratuito/i dedicato/i, che dovrà essere prestato con le modalità e termini indicati nel Capitolato Tecnico, garantendo il rispetto dei livelli di servizio, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

Il/i numero/i dedicato/i dedicati sono il/i seguenti: **tel. 800583386**.

2. Il Fornitore rende disponibili dalla stipula del presente Contratto e per tutta la durata dello stesso gli uffici di liquidazione sinistri, fornendone l'elenco con dettaglio di

denominazione, indirizzo (comprensivo di via, n. civico, C.A.P. e Provincia), recapiti telefonici, e-mail e PEC di cui **all'Allegato "C"** - Elenco uffici liquidazione sinistri. Eventuali modifiche dei dati sopra indicati dovranno essere tempestivamente comunicate a Consip S.p.A. e alle Amministrazioni Contraenti, fermo restando il numero e la localizzazione indicati nel Capitolato Tecnico. In caso di modifiche in corso di validità del Contratto, che incidano sulle condizioni relative al numero minimo e alla localizzazione degli uffici liquidazione sinistri, l'Assicuratore dovrà garantire entro 30 giorni solari il ripristino di tali condizioni, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

3. Il Fornitore rende disponibili dalla stipula del presente Contratto e per tutta la durata dello stesso il servizio di carrozzerie convenzionate, fornendone il relativo elenco con dettaglio per ciascuna carrozzeria/officina della denominazione, dell'indirizzo (comprensivo di via, n. civico, C.A.P. e Provincia) e dei recapiti telefonici, e-mail e PEC (se disponibile) nonché, qualora disponibile, l'eventuale link al sito della Compagnia dove consultare l'elenco aggiornato delle carrozzerie/officine di cui **all'Allegato "D"** – Elenco Carrozzerie Convenzionate. Eventuali modifiche dei dati sopra indicati dovranno essere tempestivamente comunicate a Consip S.p.A. e alle Amministrazioni Contraenti, fermo restando il numero e la localizzazione indicati nel Capitolato Tecnico. In caso di modifiche, in corso di validità del presente Contratto, che incidano sulle condizioni relative al numero minimo e alla localizzazione delle carrozzerie/officine l'Assicuratore dovrà garantire entro 30 giorni solari il ripristino di tali condizioni, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
4. Il Fornitore, che in sede di gara abbia garantito di offrire il servizio opzionale di soccorso stradale, dovrà, ai fini della corretta esecuzione del Contratto, adempiere le attività nel rispetto di condizioni, modalità, requisiti tecnici, livelli di servizio e termini di cui al Capitolato Tecnico 1. Il fornitore renderà operativo, dalla stipula del presente Contratto e per tutta la durata dello stesso, un servizio di assistenza con numero gratuito dedicato alle richieste di assistenza stradale, attivo nelle giornate e negli orari previsti nel Capitolato Tecnico 1. Il fornitore dovrà intervenire nel più breve tempo possibile e comunque entro un'ora dalla richiesta di assistenza, pena l'applicazione di penali.

ARTICOLO 13

SERVIZI DI REPORTISTICA

1. Il servizio di reportistica dovrà essere prestato dall'Assicuratore per tutta la durata del presente Contratto e dei Contratti di Assicurazione, con le modalità e i termini indicati nel paragrafo "*C3 – Reportistica dei sinistri*" del Capitolato Tecnico, nonché ulteriormente specificati nei relativi Allegati, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 17.
2. La Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti si riservano il diritto di verificare in ogni momento la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico l'elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica.

ARTICOLO 14

SUPERVISIONE E CONTROLLO

1. Le attività di supervisione e controllo della corretta esecuzione del presente Contratto e dei Contratti di Assicurazione sono svolte, rispettivamente, dalla Consip S.p.A. e dalle Amministrazioni Contraenti; a queste è demandata altresì l'applicazione delle penali di rispettiva competenza.
2. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 1 del 10/01/2008, provvederanno a comunicare al Casellario Informativo i fatti riguardanti la fase di esecuzione dei singoli Contratti di Assicurazione.

ARTICOLO 15

CORRISPETTIVI

1. I premi dovuti all'Assicuratore dalle singole Amministrazioni Contraenti per i Servizi Assicurativi, oggetto di ciascun Ordine, sono indicati **nell'Allegato "E" – Listino Premi** e derivano dall'applicazione degli sconti offerti rispetto alle basi d'asta di gara indicati **nell'Allegato "A" Offerta Economica**; i predetti premi sono comprensivi della prestazione dei Servizi Connessi.
2. Nel caso di attivazione del Servizio Opzionale di "Carrozzerie Convenzionate", il premio dovuto all'Assicuratore sarà il valore risultante dall'applicazione alle basi d'asta della somma tra lo sconto offerto per i Servizi Assicurativi e lo sconto offerto per il Servizio Opzionale, come indicati nell'Allegato "B" Offerta Economica.
3. Nel caso di attivazione del Servizio Opzionale di "Soccorso Stradale", il premio dovrà comprendere, oltre gli importi del precedente comma 1, anche i corrispettivi ulteriori determinati in base alla percentuale di sconto offerta dal Fornitore in fase di gara, da applicare agli importi unitari per i servizi di assistenza stradale, eventualmente aumentati per interventi in orario notturno e/o festivo, come indicato nel Capitolato Tecnico 1.
4. I premi, indicati nel presente Contratto, si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
5. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Assicuratore dall'esecuzione del presente Contratto e dei singoli Contratti di Assicurazione, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono remunerati con i suddetti premi.
6. I premi sono stati determinati a proprio rischio dall'Assicuratore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.
7. L'Assicuratore non potrà vantare diritto ad altri compensi diversi da quelli previsti dal presente Contratto – ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei premi medesimi – salvo quanto stabilito al comma successivo.
8. I premi convenuti, in tutto o in parte, in base a elementi di rischio variabili, sono soggetti a regolazione con riferimento alla fine del periodo assicurativo annuo o alla minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi

presi come base per il conteggio del premio, come indicato nel paragrafo “B 2.13 – *Regolazione del premio su elementi variabili*” del Capitolato Tecnico. A partire dalla data di stipula del Contratto alla scadenza di ciascun anno (di seguito “Periodo/i di rilevazione”), i prezzi relativi ai servizi oggetto di gara (di seguito “Prezzi oggetto di Rilevazione”) saranno oggetto di revisione secondo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. A) del Codice, in base all’indice dei Prezzi alla Produzione dei Servizi relativo alla voce “Assicurazioni sui mezzi di trasporto (1254)” pubblicato trimestralmente da Istat (dati trimestrali, base 2015) sulla pagina web dati.istat.it (di seguito “Indice di Riferimento”). In particolare, si considererà la variazione percentuale tra il più recente valore dell’Indice di Riferimento disponibile alla data di stipula del contratto e quello disponibile nei 15 giorni antecedenti la scadenza del Periodo di Rilevazione. Qualora la variazione percentuale dell’Indice di Riferimento, come sopra calcolata, sia superiore al 5%, (di seguito “Soglia di Variazione”), i corrispettivi dovuti al Fornitore saranno aggiornati, previa istanza del Fornitore stesso in caso di revisione in aumento, a partire dal primo giorno successivo alla scadenza di ciascun Periodo di Rilevazione, applicando ai Prezzi oggetto di Rilevazione una variazione percentuale pari all’eccedenza dell’Indice di Riferimento rispetto alla Soglia di Variazione (di seguito “Prezzi Revisionati”).

In nessun caso, la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni già eseguite.

9. Resta inteso che, qualora i Prezzi Revisionati comportino un incremento dei corrispettivi dovuti al Fornitore che non trovi copertura nelle somme stanziare dalle Amministrazioni per le singole polizze, l’Amministrazione avrà diritto di recedere dal contratto ai sensi dell’art. 21 oppure di ridurre i quantitativi in modo da lasciare fermo il corrispettivo dovuto.

10. Ai premi non si applica l’anticipazione del prezzo del 20% di cui all’art. 125 del Codice, in quanto non ricorrono i presupposti ivi previsti.

Laddove in relazione al singolo premio ricorrano i presupposti soggettivi e oggettivi, l’Amministrazione e il Fornitore sono tenuti all’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 17-bis del D.lgs. 241/1997 in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti.

ARTICOLO 16

PAGAMENTO DEI PREMI

1. In deroga al disposto dell’articolo 1901 c.c., la garanzia deve intendersi valida ed efficace anche se il pagamento dei premi assicurativi non è anticipata ma avverrà secondo le modalità e le tempistiche previste al paragrafo “B 2.12 – *Pagamento del premio*” del Capitolato Tecnico.
2. Tenuto conto che le prestazioni assicurative sono esenti, ai sensi dell’art. 10 comma 2 D.P.R. n.633/1972, dall’imposta sul valore aggiunto, per ciascun pagamento effettuato a favore dell’Assicuratore, quest’ultimo emetterà nei confronti dell’Amministrazione Contraente apposita ricevuta, nella quale dovranno essere indicati il riferimento al presente Contratto, all’Ordine e alla/e Polizza/e cui si riferisce; la ricevuta dovrà essere intestata e spedita all’Amministrazione Contraente. Resta salva la facoltà del Fornitore di concordare con le singole Amministrazioni Contraenti ulteriori indicazioni da inserire

nella ricevuta.

3. Il pagamento del premio avverrà entro sessanta giorni dal ricevimento, da parte dell'Amministrazione, della ricevuta di cui al precedente punto.
4. L'eventuale conguaglio a debito o a credito verrà regolato fra le parti al termine di ciascun anno (ovvero al termine della minor durata del Contratto di Assicurazione), entro sessanta giorni dal ricevimento, da parte dell'Amministrazione, di apposita appendice di conguaglio, sulla base dei dati comunicati dall'Amministrazione Contraente con le modalità e nei termini previsti, più dettagliatamente, al paragrafo B "2.13 – *Regolazione del premio su elementi variabili*" del Capitolato Tecnico.
5. Ciascuna ricevuta potrà essere inviata mezzo posta elettronica certificata (pec) e/o lettera raccomandata A/R e/o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento della comunicazione all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente.
6. I predetti corrispettivi dovranno essere accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente intestato a **GENERALI ITALIA S.p.A.** presso **UNICREDIT S.p.A.**, Codice **IBAN IT 73 I 02008 09292 V00820001445**.
Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
Il Fornitore si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del delegato ad operare sul predetto conto alle Amministrazioni Contraenti secondo le modalità indicate nel presente Contratto.
7. In caso di ritardo, da parte dell'Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre i termini precedentemente indicati, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dal successivo comma 13.
8. Si evidenzia, altresì, che il CIG "derivato" rispetto a quello del presente Contratto (Codice Identificativo Gara) comunicato dalle Amministrazioni Contraenti sarà inserito, a cura del Fornitore, nelle ricevute ovvero comunque riportato unitamente alle medesime e dovrà essere indicato dalle Amministrazioni Contraenti nei rispettivi pagamenti ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
9. Nel caso in cui l'Assicuratore sia un R.T.I., gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle ricevute emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità di seguito disciplinate dal successivo comma 15 del presente articolo.
10. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 5.000,00, l'Amministrazione Contraente procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.
11. Rimane inteso che l'Amministrazione contraente prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) – attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
12. Le Amministrazioni contraenti potranno operare sull'importo netto progressivo delle

prestazioni una ritenuta dello 0,5% che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del singolo contratto assicurativo e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva ai sensi dell'art.4 comma 3 del DPR n.207/2010.

13. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
14. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alla/e Amministrazioni Contraenti e alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nel presente Contratto ; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
15. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel presente Contratto e nei singoli Contratti di Assicurazioni salvo quanto diversamente previsto nel Contratto medesimo.
16. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli Contratti di Assicurazione e/o il presente Contratto si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite posta elettronica certificata o con lettera raccomandata A/R, rispettivamente dalle Amministrazioni Contraenti e dalla Consip S.p.A., ciascuno per quanto di propria competenza.
17. È ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'Amministrazione Contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto di fornitura, nel rispetto dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione Contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso anche in relazione ad Ordini diversi. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Amministrazione Contraente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari richiamata al precedente comma 8.

ARTICOLO 17

PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI

1. In caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti, non imputabile all'Amministrazione Contraente e/o a Consip, a forza maggiore o a caso fortuito, saranno applicabili, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, le penali di seguito indicate:
 - i. in ordine alla messa a disposizione della reportistica/dei rendiconti di cui:
 - al paragrafo "C3 – Reportistica dei sinistri" del Capitolato Tecnico:

- ciascuna Amministrazione procederà all'applicazione di una penale pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) dell'importo annuo del proprio Contratto di Assicurazione per ogni mese o, fermo l'obbligo da parte del fornitore di adempiere all'invio delle informazioni richieste;
- Consip procederà all'applicazione di una penale pari ad Euro 1.000,00 (mille/00) per ogni mese o frazione di mese di ritardo, fermo l'obbligo da parte del fornitore di adempiere all'invio delle informazioni richieste;
- al paragrafo "B2.7 – Contabilità" del Capitolato Tecnico:
 - Consip procederà all'applicazione di una penale pari ad Euro 3.000,00 (tremila/00) per ogni mese, fermo l'obbligo da parte del fornitore di adempiere all'invio delle informazioni richieste;
- al paragrafo "E3 – Reportistica dei sinistri" del Capitolato Tecnico 1, al paragrafo "C4 – Reportistica dei sinistri" del Capitolato Tecnico 2, al paragrafo "C6 – Reportistica dei sinistri" del Capitolato Tecnico Parte 3:
 - ciascuna Amministrazione procederà all'applicazione di una penale pari ad Euro 100,00 (cento/00) per ogni mese, fermo l'obbligo da parte del fornitore di adempiere all'invio delle informazioni richieste;
- al paragrafo "B11- Reportistica sulle "Polizze RCA" del Capitolato Tecnico 1, al paragrafo "B7 - Reportistica sulle "Coperture Kasko dipendenti" del Capitolato Tecnico 2, al paragrafo "B12 - Reportistica sulle "Coperture Infortuni" del Capitolato Tecnico 3:
 - Consip procederà all'applicazione di una penale pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni mese, fermo l'obbligo da parte del fornitore di adempiere all'invio delle informazioni richieste;
- ii. in ordine al pagamento di cui al paragrafo "C3 – Perizia e liquidazione del danno" del Capitolato Tecnico 2, ciascuna Amministrazione Contraente procederà all'applicazione di una penale pari ad Euro 100,00 (cento/00) ogni quindici giorni di ritardo rispetto ai termini prescritti e fermo l'obbligo di adempimento da parte del fornitore;
- iii. in merito all'attivazione ed al corretto funzionamento del servizio di assistenza, la Consip procederà all'applicazione di una penale pari a Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di cui al precedente art. 11;
- iv. in merito alla disponibilità degli uffici liquidazione sinistri di cui al precedente art. 11, la Consip procederà all'applicazione di una penale pari a Euro 500,00 (cinquecento/00) ogni quindici giorni di ritardo;
- v. in merito alla disponibilità delle Carrozzerie Convenzionate di cui al precedente art. 11, la Consip procederà all'applicazione di una penale pari a Euro 500,00 (cinquecento/00) ogni quindici giorni di ritardo;
- vi. nel caso degli interventi relativi al "soccorso stradale", Consip procederà all'applicazione di una penale pari al 10% dell'importo imponibile afferente al servizio di assistenza richiesto per ritardi fino a n. 2 ore rispetto alla richiesta. Oltre le 2 ore, Consip

applicherà una penale pari al 20% dell'importo imponibile afferente al servizio di assistenza richiesto.

3. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni indicate in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente Contratto, al Capitolato Tecnico e relativi Allegati nonché agli Ordini. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore le suddette penali sino alla data in cui il servizio inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali, che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nel presente articolo, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Consip S.p.A. e/o dalla singola Amministrazione Contraente, per quanto di rispettiva competenza; in quest'ultimo caso, gli eventuali inadempimenti dovranno essere comunicati per conoscenza alla Consip S.p.A..
5. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte della singola Amministrazione Contraente e/o Consip S.p.A., il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione Contraente e/o alla Consip S.p.A. nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione e/o Consip S.p.A., a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel presente Contratto a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
6. Le Amministrazioni Contraenti potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente Contratto con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
7. Ciascuna singola Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio Contratto di Assicurazione, stipulato a seguito dell'emissione dell'Ordine; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste nel presente Contratto non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
8. La Consip S.p.A., per quanto di sua competenza, potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto del presente Contratto, tenuto conto delle penali applicate dalle Amministrazioni Contraenti, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
9. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel presente Contratto non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
10. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del presente Contratto potrà trovare applicazione l'articolo 20.

ARTICOLO 18

GARANZIA DEFINITIVA

1. Il Fornitore ha prestato una garanzia definitiva, sopra richiamata, che copre le obbligazioni assunte con il presente contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché, ove esistente, le obbligazioni assunte con il Patto di integrità.
2. La Committente ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito: i) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore; ii) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.
3. In particolare, la Committente ha diritto di valersi direttamente della garanzia per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi specifici assunti dal fornitore.
4. La Committente ha diritto di incamerare la garanzia, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Impresa per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
5. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, di cui all'art. 1944 del c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.
6. L'Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe e tempestivi adeguamenti nell'ipotesi di variazioni anagrafiche o societarie, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
7. La Committente può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, la Committente conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore.
8. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall'art. 117, comma 8, del Codice, previa deduzione di crediti della Committente verso il Fornitore e subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'Istituto garante, di un documento, in originale o copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso periodicamente dalla Committente in ragione delle verifiche di conformità svolte. Il fornitore dovrà inviare per conoscenza alla Committente la comunicazione che invia al Garante ai fini dello svincolo. Il Garante dovrà comunicare

alla Committente il valore dello svincolo. La Committente si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere al Fornitore ed al Garante in caso di errore un'integrazione.

9. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione dell'appalto.
10. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 117 del Codice.
11. Il Fornitore si impegna a consegnare, alla scadenza della rata e con tempestività, alla Committente, la quietanza di pagamento del premio periodico, atta a comprovare la validità della polizza fideiussoria prodotta per la stipula del contratto o, nei diversi casi di sostituzione del garante, variazioni anagrafiche o integrazioni, la nuova polizza/appendice eventualmente stipulata, in relazione al presente contratto.

ARTICOLO 19

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. L'impresa ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Committente, di mantenere riservati, per tutta la durata del contratto medesimo e, per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla Committente di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
2. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

ARTICOLO 20

RISOLUZIONE

1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dalla legge, Consip S.p.A. e/o la Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere il presente contratto e il singolo contratto di assicurazione ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
 - a) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art. 94, comma 1, del Codice, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
 - b) il Fornitore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente

- contratto, un illecito antitrust accertato con provvedimento esecutivo dell'AGCM, ai sensi dell'art. 98, comma 3, lett. a) del Codice;
- c) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE;
 - d) ove applicabile, mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;
 - e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Committente;
 - f) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71 del medesimo Decreto;
 - g) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
 - h) nei casi di cui agli articoli delle Condizioni Generali intitolati, "Obblighi di riservatezza", "Garanzia definitiva", "Tracciabilità dei flussi finanziari", "Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali", "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – inadempienze contributive e retributive", "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", "Subappalto", "Risoluzione", Codice etico – Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza" "Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001";
 - i) ove esistente, nei casi di cui agli artt. 3 e 5 del Patto di integrità.

Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.

2. La Consip S.p.A. e/o la Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, devono risolvere il presente contratto nei seguenti casi:
 - a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione;
 - b) nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge.
3. La Committente e/o la Consip S.p.A. possono avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c.: i) ogni qualvolta nei confronti del Fornitore, dei suoi dirigenti e/o dei componenti della compagine sociale, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 *bis*, 319 *ter*, 319 *quater*, 320, 322, 322 *bis*, 346 *bis*, 353, 353 *bis*, 355 e 356 c.p.; ii) nel caso in cui, violato l'obbligo di segnalazione di cui all'art. 3, lett. e; 2) del Patto di Integrità, sia stata disposta nei confronti dei "pubblici amministratori"¹ che

¹ Per "pubblici amministratori" si intendono i soggetti che hanno esercitato attività di pubblico interesse.
Classificazione del documento: Consip Public

hanno esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p. Nei casi sopra indicati sub i) e ii), la Committente e/o la Consip S.p.A. eserciteranno la potestà risolutoria previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto Contrattuale alle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. 90/2014, convertito nella legge n. 114/2014.

4. Nel caso in cui la Consip S.p.A. e/o la Committente accertino un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, le stesse formuleranno la contestazione degli addebiti al Fornitore. L'accertamento viene compiuto mediante relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto al Fornitore. La Committente e/o la Consip S.p.A. formulano, altresì, la contestazione degli addebiti al Fornitore, e contestualmente assegnano un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore deve presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, la Committente e/o la Consip S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto con atto scritto comunicato al Fornitore, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
5. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, la Committente e/o la Consip S.p.A. assegnano un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, la Committente e/o la Consip S.p.A. potranno risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
6. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Committente e/o dalla Consip S.p.A., a mezzo pec, per porre fine all'inadempimento, la Committente e/o la Consip S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
7. Nel caso di risoluzione del contratto il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 122, comma 5, del Codice.
8. In caso di risoluzione del presente contratto, il Fornitore si impegna, sin d'ora, a fornire alla Committente e/o alla Consip S.p.A. tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto. In caso di risoluzione per responsabilità dell'appaltatore, il Fornitore è tenuto

a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Committente e/o dalla Consip S.p.A. per affidare ad altra impresa le prestazioni, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 124 comma 1 del Codice.

9. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno la Committente e/o Consip S.p.A. incamereranno la garanzia definitiva.
10. La Consip S.p.A., in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all'art. 124, comma 1, del Codice, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario originario in sede di offerta o, ove previsto in documentazione di gara, alle condizioni proposte dell'operatore economico interpellato.
- Resta fermo quanto previsto all'art. 122 del Codice.

ARTICOLO 21

RECESSO

1. Fermo restando quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011, la Consip S.p.A. e/o la Committente hanno diritto nei casi di:
- a) giusta causa
 - b) reiterati inadempimenti del fornitore, anche se non gravi
- di recedere unilateralmente dal contratto in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso. In tal caso, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c..
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; resta salvo quanto previsto dall'art. 124, comma 4 del Codice;
 - b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.
3. La Committente, ai sensi dell'art. 123 del Codice, ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, da comunicarsi all'Impresa a mezzo pec previo il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non

eseguite è calcolato sulla base di quanto previsto nell'art. 11 dell'Allegato II.14 del Codice.

4. Nelle fattispecie di cui ai commi precedenti, l'Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
5. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alle Amministrazioni contraenti. La Committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.
6. In aggiunta ai commi precedenti, la Committente, in ragione di quanto previsto dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 all'art. 1 comma 13, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto ed il fornitore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche. In tale caso, l'impresa ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

Qualora il contratto sia stipulato ai sensi dell'art. 99, comma 3-bis del Codice, la Committente recede altresì dallo stesso nel caso di esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti non espletate anticipatamente all'aggiudicazione in ragione del malfunzionamento, anche parziale, degli appositi strumenti informatici. In tal caso, resta fermo il diritto dell'Impresa al pagamento del solo valore delle prestazioni eseguite nonché il rimborso delle sole spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. La Committente procederà alla segnalazione alle autorità competenti.

ARTICOLO 22

SUBAPPALTO

1. Considerato che all'atto dell'offerta l'Assicuratore non ha inteso fare ricorso al subappalto, l'Assicuratore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto Generale.

ARTICOLO 23

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

1. È fatto divieto all'Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), del Codice.
2. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 120 e dall'Allegato II.14 del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

3. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 24

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Il Responsabile del Servizio, nominato dall'Assicuratore per l'esecuzione del presente Contratto e dei Contratti di Assicurazione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto l'Assicuratore. Allo stesso competeranno, in particolare, i compiti e le attribuzioni indicati nel Capitolato Tecnico.
2. Il Responsabile del Servizio potrà essere contattato nei seguenti orari di servizio dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 17, ai recapiti di seguito indicati: numero telefonico: **335/261992**, indirizzo di posta elettronica **aldo.coli@generali.com**.
3. Le eventuali modifiche/sostituzioni del Responsabile del Servizio causate da motivi di forza maggiore, dovranno essere comunicate preventivamente e tempestivamente a Consip S.p.A. e alle Amministrazioni Contraenti.

ARTICOLO 25

FORO ESCLUSIVO

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ARTICOLO 26

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "*Regolamento*"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso. Tale informativa è contenuta nell'ambito del Disciplinare di gara al paragrafo __ che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto.
 2. La Consip S.p.A. tratta i dati forniti dal Fornitore, ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dalla Consip S.p.A. potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
 3. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore, in persona del legale rappresentante pro-tempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'azienda, si impegna a svolgere il trattamento dei dati personali come sopra definito e inoltre si
- Classificazione del documento: Consip Public
-

impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara e sopra richiamate.

4. Il Fornitore prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell'operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Consip S.p.A. . Inoltre, le informazioni e i dati inerenti alla partecipazione all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2015), potranno essere utilizzati dalla Consip S.p.A. , anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze o di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riuso dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (L. 190/2012 e D.Lgs. n. 33/2013;), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet Consip, nella sezione relativa alla trasparenza.
5. In conformità a quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679, il Fornitore dovrà garantire che i dati personali oggetto di trattamento, verranno gestiti nell'ambito dell'UE e che non sarà effettuato alcun trasferimento degli stessi verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dell'UE o dello Spazio Economico Europeo. Nel caso in cui si renda necessario un trasferimento di Dati Personali al di fuori dell'Unione europea per l'erogazione di servizi connessi al Contratto – da intendersi anche come accesso ai dati da un paese terzo – il Fornitore, previa specifica autorizzazione della Committente, potrà procedere al trasferimento dei dati da o verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dell'Unione europea che sia coperta da una decisione di adeguatezza resa dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 45 Regolamento o da altre garanzie adeguate di cui agli artt. 46 e ss. del Regolamento stesso (es. utilizzo delle clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 46, par. 2, lett. c) del Regolamento, utilizzo delle norme vincolanti d'impresa Binding Corporate Rules - BCR), fatta salva la necessità valutata preventivamente tra le Parti di adottare eventuali misure supplementari per garantire l'efficacia di tali garanzie. il Fornitore dovrà, inoltre, garantire che le eventuali piattaforme/server su cui transitino i suddetti dati – ivi comprese le infrastrutture deputate alle funzioni di business continuity e di disaster recovery, anche se esternalizzate – abbiano sede nell'UE - fatte salve eventuali motivate ragioni di natura normativa o tecnica, che devono essere preventivamente approvate dalla Committente - e che qualunque replica dei dati non sia trasmessa al di fuori della UE o dello Spazio Economico Europeo.
6. Nel caso di servizi di assistenza/manutenzione da remoto il cui espletamento implichi comunque il trasferimento al di fuori dell'UE di tracciati di dati connessi al servizio stesso, gli eventuali dati personali contenuti nel tracciato devono essere opportunamente anonimizzati a cura del Fornitore.
7. Qualora dovessero risultare trasferimenti di dati extra-UE in assenza delle adeguate misure e garanzie di cui sopra, la Committente diffiderà il Responsabile del trattamento,

ai sensi dell'articolo 1454 c.c., all'immediata interruzione del trasferimento di dati non autorizzato. In caso di mancato adeguamento alla diffida, la Committente ne darà comunicazione al Garante della Privacy e potrà, in ragione della gravità della condotta del Fornitore e fatta salva la possibilità di fissare un ulteriore termine per l'adempimento, risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

ARTICOLO 27

ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo anche ai sensi dell'Allegato I.4 del Codice.
2. Laddove la registrazione sia operata dalla Committente, la stessa comunica al Fornitore l'importo anticipato e il conto corrente sul quale il Fornitore si impegna a versare, entro dieci giorni, l'importo anticipato. L'attestazione del versamento deve essere prodotta alla Committente entro venti giorni dalla data in cui è effettuato. In caso di ritardo l'importo è aumentato degli interessi legali a decorrere dalla data di scadenza del suddetto termine fino alla data di effettivo versamento.
3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del fornitore medesimo.

ARTICOLO 28

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 – CODICE ETICO - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

1. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza del D.Lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012.
2. Nel caso in cui la Committente abbia predisposto il Codice etico, il Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e della trasparenza ai sensi della L. 190/2012 ed il Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, consultabili sul sito internet della stessa, l'Impresa dichiara di averne preso visione e, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001; (ii) ove la Committente abbia adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, ad uniformarsi alle previsioni in esso contenute; (iii) ad operare nel rispetto del Codice etico e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ove adottati dalla Committente. In particolare, si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Committente e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
3. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi,

fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto.

ARTICOLO 29

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., l'Assicuratore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto Generale o nei Contratti di Assicurazione, si conviene che, in ogni caso, la/e Amministrazione/i Contraente/i, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Assicuratore con raccomandata a.r., i singoli Contratti di Assicurazione nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 8 del 18 novembre 2010.
3. In ogni caso, si conviene che la Consip, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto il presente Contratto Generale, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Assicuratore con raccomandata a.r., nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.
4. L'Assicuratore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
5. L'Assicuratore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
2. L'Assicuratore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. è tenuto a darne immediata comunicazione alla Consip e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.
3. L'Assicuratore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

4. La Consip verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge.
5. Con riferimento ai contratti di subfornitura, l'Assicuratore si obbliga a trasmettere alla Consip, oltre alle informazioni di cui all'art. 119, co. 2, del D.Lgs. 36/2023, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Consip, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
6. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, l'Assicuratore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'Assicuratore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Assicuratore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

ARTICOLO 30

TRASPARENZA

1. L'Assicuratore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto Generale;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del presente Contratto Generale stesso;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto Generale o dei Contratti di Assicurazione rispetto agli obblighi con essi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023 al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Assicuratore non rispettasse per tutta la durata del presente Contratto Generale e dei relativi Contratti di Assicurazione gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma per tutta la durata del Contratto Generale e dei Contratti di Assicurazione, gli stessi si intenderanno risolti di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'Assicuratore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni

derivanti dalla risoluzione e con facoltà di Consip S.p.A. di incamerare la garanzia prestata in proprio favore.

3. L'assicuratore si impegna al rispetto di tutte le previsioni di cui al Patto di Integrità.

ARTICOLO 31

CLAUSOLA FINALE

4. Il presente Contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente, nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Contratto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del presente Contratto e/o dei singoli Contratti di Assicurazione non comportano l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
5. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del presente Contratto o dei singoli Contratti di Assicurazione (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
6. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

ARTICOLO 32

FORZA MAGGIORE

1. Costituisce forza maggiore il verificarsi di eventi o circostanze ("Eventi di Forza Maggiore"), quali, incendi, uragani, terremoti, conflitti bellici, pandemie, che impediscono ad una parte di eseguire una o più obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui la parte che subisce l'impedimento ("la Parte Interessata") prova tutte le seguenti condizioni:
 - a) che l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
 - b) che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione del contratto;
 - c) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati dalla Parte Interessata.

Al verificarsi di un Evento di Forza Maggiore, ai sensi e per gli effetti di cui artt. 1218 e 1258 cod. civ., il Fornitore non sarà ritenuto responsabile dell'inadempimento o del ritardato adempimento, e non si potrà procedere all'applicazione delle penali, di cui all'art. 12 e/o alla risoluzione del contratto per inadempimento di cui all'art. 15. Al fine di non incorrere in responsabilità, il Fornitore avrà l'obbligo di comunicare al Committente che intende avvalersi della causa esimente prevista nel presente

articolo, motivando e documentando le circostanze di fatto che impediscono il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, le obbligazioni sul cui adempimento impattano i predetti eventi, le ragioni per le quali tali circostanze non erano prevedibili al momento della stipula del Contratto e non erano evitabili con la dovuta diligenza, le misure di mitigazione dell'impatto che ha adottato o intende adottare e i nuovi termini e modalità di adempimento, nonché ogni informazione/documentazione utile per consentire al Committente la valutazione dei presupposti per l'applicazione della disciplina della Forza Maggiore prevista nel presente articolo.

Qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano solo parzialmente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, il Fornitore sarà tenuto a rispettare le prescrizioni contrattuali in relazione alle prestazioni la cui esecuzione non sia resa impossibile dai predetti eventi; qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano totalmente la prestazione, il Committente potrà disporre la sospensione delle prestazioni contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 per il periodo strettamente necessario alla cessazione degli Eventi di Forza Maggiore. E' fatto obbligo al Fornitore comunicare al Committente tempestivamente la cessazione degli eventi di Forza Maggiore, affinché il Committente disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi i nuovi termini contrattuali e/o le diverse modalità di esecuzione della prestazione. La ripresa dell'esecuzione delle prestazioni dovrà essere formalizzata mediante redazione del verbale di ripresa in cui dovranno essere indicati anche i nuovi termini di esecuzione e/o le diverse modalità di esecuzione.

Qualora la sospensione duri per un periodo che rende non più di interesse dell'Amministrazione l'esecuzione della prestazione sospesa, è facoltà del Committente recedere dal contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 delle Condizioni Generali.

Qualora l'evento di Forza maggiore determini l'impossibilità della prestazione, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 20.

ARTICOLO 33

INCOMPATIBILITÀ

1. Il Fornitore dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione del Contratto avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 53, comma 16 *ter*, del D.Lgs. n. 165/2001.
2. Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, il Fornitore prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.

Roma, lì 15/10/2025

CONSIP S.p.A.

II FORNITORE

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante dell'Assicuratore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Assicuratore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 1 (Valore delle premesse e norme regolatrici); **Articolo 2** (Altre definizioni); **Articolo 3** (Disciplina applicabile e criterio di prevalenza); **Articolo 4** (Oggetto del Contratto); **Articolo 5** (Modifiche contrattuali); **Articolo 6** (Durata); **Articolo 7** (Utilizzazione del Contratto); **Articolo 8** (Modalità di conclusione); **Articolo 9** (Obbligazioni generali del Fornitore); **Articolo 10** (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – inadempienze contributive e retributive); **Articolo 11** (Obbligazioni specifiche del Fornitore); **Articoli 12** (Servizio di assistenza, Uffici liquidazione sinistri, Carrozzerie convenzionate e soccorso stradale); **Articolo 13** (Servizi di reportistica); **Articolo 14** (Supervisione e controllo); **Articolo 15** (Corrispettivi); **Articolo 16** (Pagamento dei premi); **Articolo 17** (Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali); **Articolo 18** (Garanzia definitiva); **Articolo 19** (Obblighi di riservatezza); **Articolo 20** (Risoluzione); **Articolo 21** (Recesso); **Articolo 22** (Subappalto); **Articolo 23** (Divieto di cessione del contratto e cessione del credito); **Articolo 24** (Responsabile del Servizio); **Articolo 25** (Foro esclusivo); **Articolo 26** (Trattamento dei dati personali); **Articolo 27** (Oneri fiscali e spese contrattuali); **Articolo 28** (Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 – Codice etico – Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza); **Articolo 29** (Tracciabilità dei flussi finanziari); **Articolo 30** (Trasparenza); **Articolo 31** (Clausola finale); **Articolo 32** (Forza Maggiore), **Articolo 33** (Incompatibilità)

Roma, lì 15/10/2025

IL FORNITORE

ALLEGATI

Allegato A: Offerta Economica del Fornitore

Allegato B: Modelli di Ordine

Allegato C: Elenco uffici liquidazione sinistri

Allegato D: Elenco Carrozzerie Convenzionate

Allegato E: Listino premi

Allegato F: Patto d'integrità

Classificazione del documento: Consip Public
